

CONVENZIONE

TRA

ARPEA

E

REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

per la delega delle fasi di ricezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di sostegno
per le attività a titolarità regionale relative alle Misure 1, 4, 7 e 8 nell'ambito del PSR 2014-2020

Presso la sede di ARPEA, Via Bogino n. 23, Torino

TRA

l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura,(ARPEA), Organismo Pagatore regionale (Decreto MIPAAF di riconoscimento del 25/01/2008) rappresentata dal Direttore, Dr. Enrico Zola, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell’ARPEA;

E

La Regione Piemonte – **Direzione Ambiente, Energia e Territorio** (di seguito Organismo Delegato) nella persona del Direttore, Ing. Stefania Crotta, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della Direzione

PREMESSO CHE

- l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), istituita con legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata riconosciuta, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, Organismo Pagatore Regionale per l’erogazione degli aiuti agricoli previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR;
- il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Piemonte 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2019) 8194 del 13 novembre 2019 recepita con D.G.R. n. 5-679 del 11.12.2019;

Richiamati

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che ha introdotto le norme “sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 che all’art. 7 prevede che gli organismi pagatori, fatta eccezione per il pagamento, possano delegare i compiti relativi alla gestione ed al controllo delle spese finanziate dal fondo FEAGA e dal FEASR;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, il Regolamento (CE) n. 1122/2009 recante “*modalità di applicazione del regolamento (CE) n.*

- 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e che abroga il Reg. (CE) n. 796/2006)*" e il Regolamento (UE) n. 65/2011 (che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale) e s.m.i;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 *"recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità"*;
 - il Regolamento Delegato (UE) 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che, in particolare alla lett. C) dell'Allegato I, definisce le seguenti condizioni cui deve sottostare l'eventuale "Delega" di attività da parte dell'Organismo Pagatore ad altro organismo:
 - ✓ presenza di un accordo scritto tra l'Organismo Pagatore e il soggetto delegato in cui siano specificati, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'Organismo Pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'Organismo Pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;
 - ✓ permanenza in capo all'Organismo Pagatore della responsabilità dell'efficace gestione dei fondi, nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e la dichiarazione e la contabilizzazione della spesa corrispondente
 - ✓ definizione delle responsabilità e degli obblighi del delegato, soprattutto per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione;
 - ✓ garanzia da parte dell'Organismo Pagatore che il delegato disponga di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti assegnati;
 - ✓ conferma esplicita del delegato all'Organismo Pagatore che espleta effettivamente i compiti delegati ed i mezzi utilizzati;
 - ✓ verifica periodica da parte dell'Organismo Pagatore volta ad accertare che l'attività delegata sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione;
 - il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 *"recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza"*;

- la linea direttrice n. 1 del 15 settembre 2015 – *Linea direttrice per la verifica di certificazione dei conti del FEAGA-FEASR (Linea direttrice per il riconoscimento)* della Commissione europea – Direzione Generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, fornisce orientamenti riguardo ai criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori;

Considerato che:

- la stipula di una convenzione, costituisce presupposto fondamentale per lo svolgimento delle attività delegate ai sensi delle disposizioni comunitarie sopra richiamate;
- l'organismo delegato, a cui sono delegate le fasi procedurali relative alla raccolta, controllo amministrativo e ammissione a finanziamento delle domande di sostegno, deve fornire espressa assicurazione di essere in grado di svolgere le predette attività, indicando i mezzi a tal fine impiegati, nonché garantire all'ARPEA la possibilità di verificare la corretta applicazione delle procedure adottate;
- l'organismo delegato ha l'obbligo di registrare gli esiti delle attività svolte, così come previsto dalle procedure impartite in forma scritta dall'ARPEA;
- le procedure adottate devono essere periodicamente riesaminate, da parte dell'ARPEA anche sotto il profilo dell'adeguatezza al quadro normativo;
- l'ARPEA, per lo svolgimento delle attività, si avvale del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP);
- l'ARPEA sulla base di apposita convenzione di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si potrà avvalere altresì del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 36-3578 del 4 luglio 2016, ha approvato i documenti e gli indirizzi costituenti, nel loro complesso, il quadro organico di riferimento per l'attuazione delle Misure del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte da realizzarsi a titolarità regionale;
- la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 94-3832 del 04.08.2016 ha autorizzato la stipula di accordi tra i Settori della Regione Piemonte e l'ARPEA nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia;
- la delega oggetto del presente atto è finalizzata a rendere più veloce l'attuazione delle attività a titolarità regionale da svolgersi nell'ambito del PSR 2014-2020.

Richiamata infine la DGR n. 11-1030 del 21.02.2020 con la quale sono definite, a seguito della riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale di cui alla DGR del 29 ottobre 2019, n. 4-439, le competenze in materia di PSR degli uffici appartenenti alle Direzioni A1600A (Ambiente, Energia e Territorio) e A1800A (Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica) precedentemente appartenenti alla sola Direzione A18000;

Considerato, in particolare, che, per quanto sopra, le attività a titolarità regionale di cui:

- alla Misura 1, sottomisure 1, 2, e 3, alla Misura 4, sottomisura 3 Operazione 4 - azione 2 e alla Misura 7, sottomisura 5, Operazione 1 – azione 2, afferiscono alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio (A1600A) e

- alla Misura 7, sottomisura 5, Operazione 1 - azione 1 e alla Misura 8, sottomisure 3, 4 e 5 afferiscono alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica (A1800A);

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione , le parti

CONVENGONO E STIPULANO

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.
- Con la presente convenzione l'Agenda Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) delega alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, di seguito denominata Organismo Delegato (O.D.) le attività inerenti la ricezione, l'istruttoria, il controllo e l'ammissione a finanziamento delle domande di sostegno a titolarità regionale delle Misure 1, 4, 7 e 8 previste dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2019) 8194 del 13 novembre 2019 recepita con D.G.R. n. 5-679 del 11.12.2019.
- Ai sensi della regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale vigente, l'O.D. dovrà svolgere l'attività delegata osservando puntualmente modalità e termini fissati nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" e nei singoli Manuali che verranno emanati per le misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020.
- I manuali di cui al precedente comma, che dovranno essere congruenti con la normativa comunitaria, saranno predisposti in collaborazione con l'O.D. e saranno periodicamente modificati, anche in relazione alle intervenute variazioni normative o tecnico-organizzative.

ART. 2 - OBBLIGHI DELLE PARTI

1. L'attività demandata all'O.D. dovrà essere svolta nel rispetto dei principi sanciti nell'Allegato I del Regolamento UE n. 907/2014 della Commissione, nelle Linee direttrici della Commissione Europea e secondo i disposti contenuti nel "Manuale delle procedure e dei controlli e delle sanzioni" e nei singoli Manuali procedurali delle misure del Programma di Sviluppo Rurale.
2. L'O.D. assicura di disporre per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente convenzione:
 - di risorse umane in numero adeguato al fine di garantire la separazione delle funzioni e in possesso delle competenze necessarie ai differenti livelli delle operazioni;
 - di una ripartizione dei compiti tra i soggetti impegnati nelle varie operazioni in modo tale che nessuno svolga i propri compiti senza che il suo lavoro sia controllato da un secondo soggetto;
 - della definizione, per iscritto, delle responsabilità dei singoli soggetti;
 - di adeguate misure per evitare il rischio di conflitto di interesse.
3. Trattandosi di misura a titolarità regionale l'O.D. assicura inoltre di adottare l'adeguata e opportuna suddivisione delle competenze e assegnazione delle pratiche ai Settori della Direzione in modo tale da garantire che non si creino situazioni di conflitto di interesse.
4. L'O.D. è tenuto alla corretta applicazione delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo ed è responsabile del corretto utilizzo delle informazioni assunte e dei dati in suo possesso. Riceverà da ARPEA, periodicamente, le istruzioni operative relative alle procedure amministrative, di gestione, di controllo, di sicurezza, di utilizzo dei software e di corretto uso dei dati eventualmente messi a disposizione, cui si impegna ad attenersi.
5. L'O.D. individua formalmente un responsabile per ogni fase procedimentale e si impegna a mantenere i requisiti organizzativi e di funzionamento come definiti nella presente convenzione e a comunicare alla direzione dell'ARPEA ogni eventuale variazione, comprese quelle relative al

personale, entro 15 giorni dalla formalizzazione di dette variazioni. L'O.D. ridefinisce la propria struttura operativa al fine di garantire che nessun addetto abbia più incarichi nelle varie fasi del procedimento di autorizzazione e che ogni fase sia controllata da un altro funzionario, attraverso la sottoscrizione di apposite check – list, che verranno fornite da ARPEA in allegato ai singoli manuali di Misura. L'O.D. garantisce comunque la separazione delle varie funzioni delegate.

6. Allo scopo di permettere all'ARPEA il puntuale e tempestivo svolgimento delle proprie attività, e quindi permettere una appropriata liquidazione dei contributi richiesti, l'O.D. si obbliga a fornire all'ARPEA la massima collaborazione in esito allo svolgimento dei relativi procedimenti.

7. L'O.D., ai fini della presente convenzione, per le attività delegate, garantisce l'accesso diretto ai documenti alle procedure dell'O.D. stesso e mette a disposizione dell'ARPEA, dei servizi comunitari, del MIPAAF le banche dati, informatizzate e no, contenenti tutte le informazioni relative alle attività oggetto di delega.

8. L'ARPEA, per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione e non già supportate dalle funzionalità ricomprese nell'art. 13 del Reg. regionale 18/10/2002 n. 10/R o dal Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP), metterà a disposizione dell'O.D. le procedure necessarie alla gestione delle attività delegate, attraverso la predisposizione di appositi manuali e la fornitura di software dedicati.

9. L'ARPEA provvederà alla consegna della manualistica necessaria all'espletamento delle attività di autorizzazione delegata.

ART. 3 - COMUNICAZIONI DELL'ARPEA- RAPPORTI DELL'O.D. CON GLI UTENTI

1. L'ARPEA renderà disponibili all'O.D., anche mediante la rete telematica, le informazioni relative allo stato delle procedure riguardanti, sia l'integrale pagamento, sia le motivazioni in ordine alla mancata o parziale corresponsione degli aiuti.
2. Ai sensi del Capo IV del Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio, l'ARPEA provvederà alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per tale fondo.

ART. 4 - RESPONSABILITÀ, AZIONI SOSTITUTIVE, REVOCA E RECESSO

1. Nello svolgimento delle attività convenzionate le parti garantiscono che le attività siano conformi alla pertinente regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale e alle specifiche disposizioni contenute nei manuali procedurali, in modo che siano assicurati gli interessi comunitari.
2. Se a seguito di verifica da parte delle competenti istituzioni comunitarie fossero rilevate irregolarità o frodi dalle quali derivassero, a qualsiasi titolo, correzioni finanziarie, anche mediante riduzioni dei rimborsi delle spese rendicontate, in sede di appuramento o liquidazione dei conti da parte della Commissione Europea, l'ARPEA potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili.
3. In caso di errori od omissioni nello svolgimento dell'attività delegata dovuti a dolo o colpa grave da parte dell'incaricato dell'O.D. da cui derivi danno per il produttore richiedente l'ARPEA potrà rivalersi nei confronti dell'O.D.
4. E' fatto obbligo all'O.D. di trasmettere all'ARPEA i dati relativi alle domande di sostegno, con le modalità stabilite e nel rispetto dei termini indicati nella documentazione di cui all'art. 1 comma 4.

L'ARPEA si impegna a fornire software gestionali dai quali desumere informaticamente i dati richiesti.

5. L'O.D. si impegna a:

presentare i documenti, le relazioni e i dati nei tempi e nella forma previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, o secondo le specifiche richieste dai Servizi della Commissione;

assicurare l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantire l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi della normativa comunitaria e nazionale;

6. L'ARPEA può procedere alla revoca della presente convenzione:

a) quando venga accertato il venir meno dei requisiti per l'affidamento dell'incarico di cui al Regolamento UE n. 907/2014 della Commissione e/o di violazioni della presente convenzione;

b) in caso di grave malfunzionamento del servizio che rechi pregiudizio all'ARPEA;

c) in caso di grave inadempimento degli obblighi di collaborazione all'attività di vigilanza dell'ARPEA;

d) in caso di reiterato mancato rispetto delle tempistiche nel produrre la documentazione richiesta da ARPEA.

7. La volontà di recesso unilaterale anticipato deve essere comunicata formalmente dalla parte che intende recedere con un preavviso di almeno 60 giorni. La facoltà di recesso dell'O.D. è, comunque, subordinata alla conclusione della gestione delle pratiche assegnate la cui istruttoria non risulti ancora conclusa ed alla messa a disposizione dell'ARPEA di tutta la documentazione acquisita dall' O.D. stesso.

ART. 5 - GARANZIE

1. L'O.D., con la sottoscrizione della presente convenzione, dà espressa conferma di essere in grado di svolgere i compiti affidati nel rispetto delle modalità stabilite e dei termini fissati e di disporre di strutture idonee a garantire il loro svolgimento in maniera soddisfacente.
2. L'O.D. conferma esplicitamente ogni anno all'ARPEA di essere in grado di espletare i compiti delegati e descrive i mezzi utilizzati.
3. L'ARPEA con riferimento alle singole attività oggetto di affidamento effettua puntuali verifiche sul rispetto degli impegni ed adempimenti di cui ai precedenti commi.

ART. 6 - CONFLITTO DI INTERESSI

1. L'O.D. si impegna ad adottare opportune misure onde evitare il rischio di un conflitto di interessi quando persone che occupano una posizione di responsabilità svolgono funzioni in materia di verifica e autorizzazione di domande imputate al fondo.
2. L'O.D. provvede a dare tempestiva comunicazione ad ARPEA dei casi di conflitto di interesse e dell'avvenuta risoluzione dello stesso.
3. Nel caso in cui per ragioni di organizzazione l'O.D. si trovasse nell'impossibilità di sostituire un soggetto in posizione di conflitto di interesse, verrà data immediata comunicazione ad ARPEA, che valutato nel concreto il caso, intraprenderà opportune azioni sostitutive e ne darà immediata comunicazione all'O.D.
4. ARPEA si riserva comunque il diritto di procedere alle opportune verifiche.

ART. 7 - SICUREZZA E DISPONIBILITA' DEI DATI

1. L'O.D. e l'ARPEA adottano adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati ai sensi del GDPR, ex Regolamento UE 2016/679, assicurando anche la riservatezza di quelli di cui avranno la disponibilità.
2. Tali dati potranno essere utilizzati dall'O.D. e saranno resi disponibili all'ARPEA al fine del perseguimento delle proprie finalità istituzionali. A tal fine l'O.D., ai sensi del succitato Regolamento UE 2016/679, si impegna a fornire adeguata informativa ai beneficiari delle misure, i cui dati saranno comunicati all'ARPEA.
3. Ai sensi del Reg. (UE) n. 907/2014 Allegato 1) 3. B) l'ARPEA è soggetta a conformità ISO 27002:2013 e a decorrere dal 16 ottobre 2016 ARPEA deve essere certificata in conformità con la norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 27001:2013 Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni – Requisiti. Si richiede pertanto all'Organismo Delegato di impegnarsi ad adottare adeguate misure tecniche, fisiche, logiche e organizzative per garantire la sicurezza delle informazioni in conformità della norma internazionale adottata da ARPEA. ARPEA potrà compiere verifiche sulla sicurezza delle informazioni, relativamente agli aspetti di integrità, disponibilità e riservatezza, in conformità alla norma ISO 27002:2013.

ART. 8 - CONTROVERSIE

- A) Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli impegni di cui alla presente Convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta da tre membri, uno dei quali designato dall'OD, uno designato dall'ARPEA, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo.

ART. 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE, VALIDITA'.

1. La presente convenzione è valida e vincolante a far data dalla sottoscrizione al 30/6/2024.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Torino, li

REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Il Direttore Ing. Stefania CROTTA

(firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA – ARPEA

Il Direttore Dott. Enrico ZOLA

(firmato digitalmente)